

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 settembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare

DECRETO 3 luglio 2017, n. 142.

Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (17G00154) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2017.

Proroga dei termini per la trasmissione telematica, all'Agenzia dell'entrate, dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, relative al primo semestre 2017. (17A06501)... Pag. 8

### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox Spasmi». (17A06440) ..... Pag. 8

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fovex» (17A06441) ..... Pag. 8

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Aurobindo». (17A06442) ..... Pag. 9

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piridostigmina NRIM». (17A06443) ..... Pag. 9

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torasemide Teva». (17A06444) ..... Pag. 9



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Ratio-pharm». (17A06445) . . . . . Pag. 10

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Teva». (17A06446) . . . . . Pag. 10

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2017 (17A06463) . . . . . Pag. 10

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 settembre 2017 (17A06464) . . . . . Pag. 11

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 settembre 2017 (17A06465) . . . . . Pag. 11

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2017 (17A06466) . . . . . Pag. 12

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 settembre 2017 (17A06467) . . . . . Pag. 12


**Ministero dell'interno**

Estinzione della «Confraternita del SS. Nome di Gesù e S. Bernardino», in Bibiana. (17A06424) . . . . . Pag. 13

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione di Carità San Lorenzo», in Perugia. (17A06425) . . . . . Pag. 13

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Santa Caterina da Siena», in Roma. (17A06426) . . . . . Pag. 13

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di Procura della Congregazione Suore Missionarie della Regina degli Apostoli, detta Casa di Procura Congregazione SRA», in Roma. (17A06427) . . . . . Pag. 13



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 luglio 2017, n. 142.

**Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante la disciplina normativa sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 195, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce allo Stato la competenza a individuare le iniziative e le misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;

Visto l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede, che «al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i

valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 2 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 14 marzo 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 3 novembre 2016 e del 12 gennaio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 22 marzo 2017;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità, oggetto e ambito di applicazione*

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.

2. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:

a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 2 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;



- d) destinati all'uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
- e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
- f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

## Art. 2.

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) punto di consumo: luogo in cui avviene la somministrazione e il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari;

b) esercente: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale somministra al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo;

c) distributore: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale trasporta e distribuisce birra o acqua minerale dal produttore di bevande al punto di consumo;

d) produttore di bevande: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale produce, importa, imbotiglia e vende bevande di birra e acqua minerale;

e) filiera del vuoto a rendere, di seguito filiera: l'insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere. La filiera è di tipo lungo se la consegna avviene indirettamente, tramite il distributore, viceversa è di tipo corto se la consegna è svolta direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore;

f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i distributori e gli esercenti aderenti alla filiera.

## Art. 3.

### *Funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere*

1. Gli esercenti aderiscono, su base volontaria, al sistema del vuoto a rendere, e compilano il modulo di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, al momento dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, o consegnando il modulo al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al momento della consegna da parte di quest'ultimo dell'imballaggio pieno.

2. L'adesione dell'esercente al sistema del vuoto a rendere è ammessa anche in caso di somministrazione, nello stesso punto di consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili.

3. I distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, informano gli esercenti sulle birre o acque minerali commercializzate in imballaggi riutilizzabili e garantiscono la restituzione dell'imballaggio medesimo.

4. Le modalità operative per la gestione degli imballaggi vuoti e i tempi di ritiro e di restituzione degli stessi sono concordati tra l'esercente e gli altri operatori al fine di incentivare l'adesione alla filiera.


## Art. 4.

### *Deposito cauzionale*

1. Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto.

2. Il valore unitario della cauzione è proporzionale al volume dell'imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3 euro, sulla base dei parametri indicati nella tabella riportata all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo della cauzione in nessun caso comporta un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione della filiera.

3. Le modalità di applicazione e di pagamento della cauzione sono definite tra le parti senza oneri o aggravii per l'esercente.



## Art. 5.

*Incentivazione del sistema del vuoto a rendere*

1. A sostegno della diffusione del sistema del vuoto a rendere di cui al presente regolamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero) può concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo ministeriale su richiesta degli operatori che realizzano una o più campagne di comunicazione o altra forma di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere.

2. Il Ministero predispose un registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione e lo pubblica sul sito *web* istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile.

3. Il Ministero concede agli operatori di cui al comma 2 un attestato di benemerenzza, mettendolo a disposizione sul proprio sito *web*. I predetti operatori possono affiggere tale attestato nei punti di consumo.

## Art. 6.

*Sistema di monitoraggio*

1. Il Ministero predispose un sistema di monitoraggio del sistema del vuoto a rendere finalizzato alla raccolta, all'analisi e alla valutazione dei dati della sperimentazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, i distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, direttamente o tramite le associazioni di categoria, trasmettono, anche in forma aggregata, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) il modulo di cui all'allegato 1 per ciascun esercente entro 30 giorni dalla sua adesione;

b) la scheda secondo il modulo di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, ogni trimestre dall'avvio della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere;

c) la scheda secondo il modulo di cui all'allegato 3, entro 30 giorni dalla conclusione del sistema del vuoto a rendere, relativa all'intero periodo riepilogativo della sperimentazione ed una relazione illustrativa dello stesso.

3. I dati sono inviati per via telematica all'indirizzo vuotoarendere@minambiente.it o attraverso altre modalità indicate sul sito web del Ministero.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori di bevande, comunicano al Ministero l'adesione alla filiera indicando il marchio e la linea di birra o di acqua minerale e le caratteristiche del relativo imballaggio (materiale, volume, peso e numero di turnazioni), nelle modalità di cui al comma 3.

5. Gli operatori trasmettono eventuali suggerimenti o valutazioni inerenti l'avvio e l'implementazione del sistema del vuoto a rendere al Ministero nelle modalità di cui al comma 3.

## Art. 7.

*Norme finali*

1. La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 luglio 2017


*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare*  
GALLETTI

*Il Ministro dello sviluppo economico*  
CALENDA

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3778




**ALLEGATO 1***(Articolo 3)***MODULO DI ADESIONE ALLA FILIERA**

<p><b>Data</b> _____</p> <p><b>ESERCENTE</b></p> <p>Ragione Sociale: _____</p> <p>Codice Fiscale/Partita IVA: _____</p> <p>Ubicazione dell'esercizio: (Regione) _____ (Provincia) _____ (Comune) _____ (Via) _____ (n.) _____</p> <p>Magazzino: SI / NO</p> <p><b>Contatti Referente:</b></p> <p>Nome _____ Cognome _____</p> <p>Telefono/Cell. _____</p> <p>Email _____</p> <p><b>DISTRIBUTORE (filiera di tipo lungo) O PRODUTTORE DI BEVANDE (filiera di tipo corto):</b></p> <p>Ragione Sociale: _____</p> <p>Codice Fiscale/Partita IVA: _____</p> <p>Ubicazione dell'esercizio: (Regione) _____ (Provincia) _____ (Comune) _____ (Via) _____ (n.) _____</p> <p>Magazzino: SI / NO</p> <p><b>Contatti Referente:</b></p> <p>Nome _____ Cognome _____</p> <p>Telefono/Cell. _____</p> <p>E-mail _____</p> <p><b>TIPOLOGIA PUNTO DI CONSUMO:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Albergo, residenze di villeggiatura e similari</p> <p><input type="checkbox"/> Ristoranti e similari</p> <p><input type="checkbox"/> Bar</p> <p><input type="checkbox"/> Altro _____</p> <p><b>CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO:</b></p> <p>Bevanda:</p> <p><input type="checkbox"/> Birra (marca e linea di prodotto)</p> <p><input type="checkbox"/> Acqua Minerale (marca o linea di prodotto)</p> <p>Materiale imballaggio:</p> <p><input type="checkbox"/> ..... - Volume* (litro): 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,5 - 0,66 - 0,75 - 1 - 1,5</p> <p><input type="checkbox"/> ..... - Volume* (litro): 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,5 - 0,66 - 0,75 - 1 - 1,5</p> <p><input type="checkbox"/> ..... - Volume* (litro): 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,5 - 0,66 - 0,75 - 1 - 1,5</p> <hr/> <p>(*) Barrare il/i volumi commercializzati.</p> <p>Si autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai fini del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.</p>
--

Firma dell'esercente

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO 2***(Articolo 4)***IMPORTI DELLA CAUZIONE RIFERITI AI DIVERSI VOLUMI DI IMBALLAGGIO**

<b>Volume (l)</b>	<b>Valore cauzionale (€)</b>
0,2	0,05
0,25	0,07
0,33	0,10
0,5	0,15
0,66	0,17
0,75	0,19
1	0,25
1,5	0,3



**ALLEGATO 3***(Articolo 6)***SCHEMA RILEVAMENTO DATI**

<b>Bevanda di birra o acqua minerale</b>	<b>Volume (litri)</b>	<b>Tipologia di materiale</b>	<b>N. imballaggi riutilizzabili consegnati</b>	<b>N. imballaggi riutilizzabili restituiti</b>	<b>N. esercenti</b>

Per ogni marchio e linea di birra o acqua minerale compilare la tabella inserendo per ogni riga: la bevanda (birra o acqua minerale), il volume espresso in litri (compreso tra i seguenti valori: 0,20 – 0,25 – 0,33 – 0,5 – 0,66 – 0,75 – 1 – 1,5), la tipologia di materiale, il numero degli imballaggi consegnati, e il numero degli esercenti aderenti.

\_\_\_\_\_

## NOTE

## AVVERTENZA:


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).



3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— La direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994, del Parlamento europeo e del Consiglio (sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 365.

— La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.

— Si riporta il testo dell'art. 195, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*):

«Art. 195 (*Competenze dello Stato*).

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

a) - b) (*omissis*);

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 219-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 219-bis (*Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare*). — 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.».

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 219-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 218, comma 1, lettere b), e) e r), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 218 (*Definizioni*).

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) (*omissis*);

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) - d) (*Omissis*);

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

f) - q) (*omissis*);

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;


(*Omissis*).».

*Note all'art. 2:*

— La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».

— Per il testo dell'art. 218, comma 1, lettera r), si veda nelle note all'art. 1.

17G00154



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2017.

**Proroga dei termini per la trasmissione telematica, all'Agenzia dell'entrate, dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, relative al primo semestre 2017.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4, commi 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale al comma 1 stabilisce che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che per il primo anno di applicazione della disposizione

di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, come sostituito dal comma 1 dello stesso art. 4, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Proroga di termini  
per la comunicazione di dati delle fatture*

1. È disposta la proroga al 28 settembre 2017 del termine per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo semestre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
GENTILONI SILVERI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2017  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n.  
prev. n. 1841*

17A06501

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox Spasmi».**

Con la determinazione n. aRM - 131/2017 - 8055 del 5 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sanofi S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MAALOX SPASMI;

confezione: 036534016;

descrizione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06440

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fovex»**

Con la determinazione n. aRM - 132/2017 - 813 del 5 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:



medicinale: FOVEX;  
 confezione: 040260010;  
 descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 50 ml 1 flaconcino in vetro;  
 confezione: 040260022;  
 descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 50 ml 5 flaconcini in vetro;  
 confezione: 040260034;  
 descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 100 ml 1 flaconcino in vetro;  
 confezione: 040260046;  
 descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 100 ml 5 flaconcini in vetro;  
 confezione: 040260059;  
 descrizione: «5 mg/ml soluzione per infusione» 100 ml 20 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**17A06441****Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Aurobindo».**

Con la determinazione n. aRM - 133/2017 - 3199 del 6 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CAPECITABINA AUROBINDO:

confezione: 040997013;  
 descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;  
 confezione: 040997025;  
 descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**17A06442****Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piridostigmina NRIM».**

Con la determinazione n. aRM - 134/2017 - 4140 del 6 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Lime Pharma Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PIRIDOSTIGMINA NRIM:

confezione: 042382010;  
 descrizione: «180 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister AL/AL-PVC;  
 confezione: 042382022;  
 descrizione: «180 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister AL/AL-PVC;  
 confezione: 042382034;  
 descrizione: «180 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister AL/AL-PVC;  
 confezione: 042382046;

descrizione: «180 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.


**17A06443****Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torasemide Teva».**

Con la determinazione n. aRM - 135/2017 - 813 del 6 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della TEVA ITALIA S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TORASEMIDE TEVA:

confezione: A.I.C. n. 036686018;  
 descrizione: «2.5 mg compresse» 20 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686020;  
 descrizione: «2.5 mg compresse» 28 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686032;  
 descrizione: «2.5 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686044;  
 descrizione: «2.5 mg compresse» 56 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686057;  
 descrizione: «2.5 mg compresse» 100 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686069;  
 descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686071;  
 descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686083;  
 descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686095;  
 descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686107;  
 descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686119;  
 descrizione: «10 mg compresse» 400 (20X20) compresse in blister ALU/ALU/PVC;  
 confezione: A.I.C. n. 036686121;  
 descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse in blister ALU/ALU/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**17A06444**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Ratiopharm».**

Con la determinazione n. aRM - 136/2017 - 1378 del 6 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Ratiopharm GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM.

Confezione: A.I.C. n. 038578011.

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: A.I.C. n. 038578023.

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp.

Confezione: A.I.C. n. 038578035.

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**17A06445**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Teva».**

Con la determinazione n. aRM - 137/2017 - 813 del 6 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ENALAPRIL TEVA:

confezione: A.I.C. n. 036368013;

descrizione: 28 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 5 mg;

confezione: A.I.C. n. 036368025;

descrizione: 30 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 5 mg;

confezione: A.I.C. n. 036368037;

descrizione: 50 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 5 mg;

confezione: A.I.C. n. 036368064;

descrizione: 28 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 20 mg;

confezione: A.I.C. n. 036368088;

descrizione: 50 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 20 mg;

confezione: A.I.C. n. 036368049;

descrizione: 100 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 5 mg;

confezione: A.I.C. n. 036368052;

descrizione: 14 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 20 mg;

confezione: A.I.C. n. 036368076;

descrizione: 30 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 20 mg;

confezione: A.I.C. n. 036368090;

descrizione: 100 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 20 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**17A06446**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 11 settembre 2017**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1997
Yen .....	130,38
Lev bulgario .....	1,9558
Corona ceca .....	26,077
Corona danese .....	7,4397
Lira Sterlina .....	0,90775
Fiorino ungherese .....	306,28
Zloty polacco .....	4,244
Nuovo leu romeno .....	4,5987
Corona svedese .....	9,5705
Franco svizzero .....	1,1404
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,371
Kuna croata .....	7,4282
Rublo russo .....	68,6188
Lira turca .....	4,0779
Dollaro australiano .....	1,4915
Real brasiliano .....	3,7057
Dollaro canadese .....	1,4541
Yuan cinese .....	7,8329
Dollaro di Hong Kong .....	9,3731
Rupia indonesiana .....	15791,05
Shekel israeliano .....	4,2255
Rupia indiana .....	76,674
Won sudcoreano .....	1357,76
Peso messicano .....	21,2143
Ringgit malese .....	5,0357
Dollaro neozelandese .....	1,6502
Peso filippino .....	60,99
Dollaro di Singapore .....	1,6129
Baht thailandese .....	39,746
Rand sudafricano .....	15,5137

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**17A06463**



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 12 settembre 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1933
Yen .....	130,93
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,105
Corona danese .....	7,44
Lira Sterlina .....	0,89878
Fiorino ungherese .....	307,11
Zloty polacco .....	4,2549
Nuovo leu romeno .....	4,6018
Corona svedese .....	9,5355
Franco svizzero .....	1,1444
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,3593
Kuna croata .....	7,4513
Rublo russo .....	68,3844
Lira turca .....	4,0948
Dollaro australiano .....	1,4847
Real brasiliano .....	3,7117
Dollaro canadese .....	1,4477
Yuan cinese .....	7,8024
Dollaro di Hong Kong .....	9,3235
Rupia indonesiana .....	15751,56
Shekel israeliano .....	4,2197
Rupia indiana .....	76,4385
Won sudcoreano .....	1346,05
Peso messicano .....	21,1297
Ringgit malese .....	5,012
Dollaro neozelandese .....	1,6343
Peso filippino .....	60,765
Dollaro di Singapore .....	1,6074
Baht thailandese .....	39,522
Rand sudafricano .....	15,48

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06464

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 13 settembre 2017**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1979
Yen .....	131,79
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,101
Corona danese .....	7,4404
Lira Sterlina .....	0,90243
Fiorino ungherese .....	308,02
Zloty polacco .....	4,2798
Nuovo leu romeno .....	4,6013
Corona svedese .....	9,5475
Franco svizzero .....	1,1496
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,3983
Kuna croata .....	7,468
Rublo russo .....	69,0768
Lira turca .....	4,1232
Dollaro australiano .....	1,4909
Real brasiliano .....	3,7521
Dollaro canadese .....	1,4542
Yuan cinese .....	7,8249
Dollaro di Hong Kong .....	9,3586
Rupia indonesiana .....	15815,27
Shekel israeliano .....	4,2339
Rupia indiana .....	76,6655
Won sudcoreano .....	1349,96
Peso messicano .....	21,2826
Ringgit malese .....	5,0198
Dollaro neozelandese .....	1,6451
Peso filippino .....	61,057
Dollaro di Singapore .....	1,6118
Baht thailandese .....	39,639
Rand sudafricano .....	15,7095

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06465



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 14 settembre 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1885
Yen .....	131,55
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,103
Corona danese .....	7,4399
Lira Sterlina .....	0,89123
Fiorino ungherese .....	308,28
Zloty polacco .....	4,2843
Nuovo leu romeno .....	4,6017
Corona svedese .....	9,5345
Franco svizzero .....	1,1496
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,395
Kuna croata .....	7,4835
Rublo russo .....	68,648
Lira turca .....	4,1134
Dollaro australiano .....	1,4877
Real brasiliano .....	3,7295
Dollaro canadese .....	1,4501
Yuan cinese .....	7,7918
Dollaro di Hong Kong .....	9,2843
Rupia indonesiana .....	15767,83
Shekel israeliano .....	4,2094
Rupia indiana .....	76,2095
Won sudcoreano .....	1345,47
Peso messicano .....	21,1227
Ringgit malese .....	4,9905
Dollaro neozelandese .....	1,6474
Peso filippino .....	60,99
Dollaro di Singapore .....	1,6053
Baht thailandese .....	39,363
Rand sudafricano .....	15,6609

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06466

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 15 settembre 2017**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1963
Yen .....	132,92
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,081
Corona danese .....	7,4409
Lira Sterlina .....	0,88043
Fiorino ungherese .....	308,91
Zloty polacco .....	4,2761
Nuovo leu romeno .....	4,5999
Corona svedese .....	9,5058
Franco svizzero .....	1,148
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,3348
Kuna croata .....	7,4805
Rublo russo .....	68,8226
Lira turca .....	4,114
Dollaro australiano .....	1,4911
Real brasiliano .....	3,7357
Dollaro canadese .....	1,452
Yuan cinese .....	7,8299
Dollaro di Hong Kong .....	9,3506
Rupia indonesiana .....	15859,01
Shekel israeliano .....	4,209
Rupia indiana .....	76,6625
Won sudcoreano .....	1353,03
Peso messicano .....	21,1361
Ringgit malese .....	5,0119
Dollaro neozelandese .....	1,6407
Peso filippino .....	61,305
Dollaro di Singapore .....	1,607
Baht thailandese .....	39,574
Rand sudafricano .....	15,7613

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06467



**MINISTERO DELL'INTERNO****Estinzione della «Confraternita del SS. Nome di Gesù e S. Bernardino», in Bibiana.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 settembre 2017, viene estinta la «Confraternita del SS. Nome di Gesù e S. Bernardino», con sede in Bibiana (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla «Parrocchia San Marcellino», con sede in Bibiana (Torino).

17A06424

**Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione di Carità San Lorenzo», in Perugia.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 settembre 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Fondazione di Carità San Lorenzo», con sede in Perugia.

17A06425

**Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Santa Caterina da Siena», in Roma.**


Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 settembre 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Casa di Procura dell'Istituto delle Suore di Santa Caterina da Siena», con sede in Roma.

17A06426

**Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di Procura della Congregazione Suore Missionarie della Regina degli Apostoli, detta Casa di Procura Congregazione SRA», in Roma.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 settembre 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Casa di Procura della Congregazione Suore Missionarie della Regina degli Apostoli, detta Casa di Procura Congregazione SRA», con sede in Roma.

17A06427

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 9 2 5 \*

€ 1,00

